COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1265

Congedo:

PRESIDENTE 1266

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BERNARDINETTI e FERRERI PIETRO Aumento del contributo annuo di lire quindici milioni alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo. (1779) . . . 1266

PRESIDENTE 1266
D'ESTE IDA, *Relatore* 1266
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1266

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*)

Senatori CANONICA ed altri: Aumento a lire 16.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2834) 1267

PRESIDENTE 1267
ERMINI, *Relatore* 1267
LOZZA 1267
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1267

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

LOZZA e MARCHESI: Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei Patronati scolastici. (69);

GOTELLI ANGELA ed altri. Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici (2826) 1268

PRESIDENTE 1268, 1269, 1271
GOTELLI ANGELA 1268, 1269, 1271
LOZZA 1268, 1271
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1269, 1271

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1272

La seduta comincia alle 10,10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bernardinetti partecipa alla seduta a sua richiesta, senza voto deliberativo, per la discussione della proposta di legge n. 1779.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sorgi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bernardinetti e Ferreri Pietro: Aumento del contributo annuo di lire quindici milioni alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro Appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo. (1779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bernardinetti e Ferreri Pietro. « Aumento del contributo annuo di lire quindici milioni alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro Appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo »

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta e precisamente in quella del 20 febbraio 1957, rimase stabilito di rinviare la discussione di tale proposta di legge in attesa del parere della Commissione Finanze e tesoro. Detta Commissione ha inviato il parere favorevole al provvedimento, modificando l'articolo 1, ove il contributo viene ridotto da 15 a 10 milioni di lire e corrisposto a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, e l'articolo 2, aggiornando il capitolo di spesa che fa carico all'esercizio 1957-58 e stabilendo che il contributo verrà devoluto per il primo anno alla ricostituzione ed al riassetto del materiale didattico e scientifico.

Prego il relatore di voler far conoscere il proprio pensiero sul provvedimento in relazione agli emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro.

D'ESTE IDA, *Relatore*. Ritengo che gli emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro agli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame debbano essere senz'altro accolti, essendo in relazione con la copertura finanziaria per la quale abbiamo visto le difficoltà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« È autorizzata la concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 15.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 all'Università di Pavia per il finanziamento del Centro Appenninico di genetica sul Monte Terminillo ».

La Commissione Finanze e tesoro propone la seguente diversa formulazione:

« È autorizzata la concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 10.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 alla Università di Pavia per il finanziamento del Centro Appenninico di genetica sul Monte Terminillo ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dalla IV Commissione).

(*È approvato*).

In dipendenza dell'approvazione del testo emendato dell'articolo 1, si rende necessario modificare anche il titolo del provvedimento. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che in sede di coordinamento sarà provveduto alla sostituzione, nel titolo stesso, della parola « quindici » con la parola « dieci ».

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 2.

« La spesa sarà posta a carico del capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1955-56 ».

La Commissione Finanze e tesoro propone la seguente diversa formulazione:

« La spesa sarà posta a carico del capitolo 284 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

Il contributo sarà devoluto per il primo anno alla ricostituzione ed al riassetto del materiale didattico e scientifico ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla IV Commissione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 che, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione.

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Canonica ed altri: Aumento a lire 16.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di Studi Romani. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Canonica ed altri: « Aumento a lire 16.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di Studi Romani ».

Comunico che la IV Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Ermini ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il provvedimento arriva a noi già approvato dal Senato della Repubblica. Si tratta di aumentare il contributo annuale all'Istituto di Studi Romani, da 8 a 16 milioni di lire. Nel testo originario della proposta di legge si elevava tale contributo a 20 milioni di lire, ma il Senato ha ritenuto opportuno ridurre la cifra a 16 milioni annui.

L'Istituto di Studi Romani è notissimo al mondo degli studiosi. Riformato nella sua struttura dopo la guerra, esso ha continuato a svolgere la sua attività culturale con organicità, sempre più affermandosi fra le istituzioni italiane del genere. La sua opera, intesa particolarmente alla conservazione ed alla divulgazione della romanità, allo studio sincero ed alla conoscenza sempre più profonda della lingua latina, si estrinseca anche in varie pubblicazioni, tutte di grande importanza. Degna di nota, fra esse, la *Storia di Roma* in trenta volumi alla quale attendono diversi studiosi italiani, i trattati vari sulla conformazione dell'antica Roma e sulle colonie da essa fondate; le bibliografie diverse. In merito a queste ultime, c'è anzi da ricordare un'altra notevole opera dell'Istituto degli Studi Romani: lo Schedario Centrale di Bibliografia Romana, quanto mai utile per gli studiosi e per gli appasisonati cultori di questo genere di studi. L'Istituto svolge dei corsi regolari, delle conferenze, indice congressi, assegna annualmente un premio fra i cultori della romanità, italiani e stranieri; promuove concorsi internazionali di prosa latina; organizza, in Roma, il Corso superiore degli Studi Romani divenuto ormai un'istituzione importantissima e di grande interesse culturale.

Orbene, tutta questa vasta, interessantissima attività, comporta delle necessità finanziarie notevoli. Il contributo che l'Istituto di Studi romani riceve dallo Stato, anche se integrato da contributi di altro genere elargiti da altri Enti o da privati, non è affatto sufficiente, anzi è molto lontano da quelle che che sono le vere necessità dell'Istituto stesso. Trovo pertanto opportuna la proposta di aumentare il contributo. Tutti gli Istituti del genere, che si occupano a fondo di studi e di manifestazioni culturali, istituti che sorgono a latere delle Università, nei quali i docenti universitari stessi sono largamente interessati, debbono essere aiutati nei limiti del possibile. Sono pertanto favorevole alla proposta di legge ed invito la Commissione ad approvarla senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Desidereremmo venire a conoscenza della situazione generale di questi Istituti e dei contributi che vengono ad essi elargiti; non vorremmo che un Istituto, magari per la diligenza di un parlamentare, riuscisse ad ottenere un contributo più forte di quello che riescono ad avere normalmente altri Istituti non meno importanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ERMINI, *Relatore*. Non si tratta di Istituti che il Ministero regola per iniziativa propria, bensì di Istituti che sorgono per iniziativa di studiosi ed ai quali è opportuno, una volta accertata la serietà degli intenti, dare un sostegno finanziario. Il Ministero non può conoscere bene le loro esigenze, le quali sono diverse a seconda degli indirizzi seguiti, ed a seconda delle persone che regolano le diverse attività. È assai difficile dare ad Istituti del genere una regolamentazione precisa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha obiezioni da fare alla proposta di legge. Credo che sia impossibile fornire all'onorevole Lozza le informazioni richieste, in merito al criterio di distribuzione dei contributi. Per alcuni Istituti i contributi sono fissati per legge; altri, di natura straordinaria e di modesta entità, sono erogati con prelevamento diretto dal fondo speciale.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto di Studi Romani in Roma, autorizzato con

legge 16 aprile 1953, n. 325, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 8 milioni a lire 16 milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 8.000.000 derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lozza e Marchesi: Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei Patronati scolastici. (69); dei deputati Gotelli Angela ed altri: Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici. (2826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lozza e Marchesi « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei Patronati scolastici », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri: « Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 25 ottobre 1957 vennero approvati i primi 6 articoli della proposta n. 2826, testo adottato come base di discussione, rimanendo però accantonato l'ultimo comma dell'articolo 2, di cui do lettura:

« Ove siano in atto nel comune iniziative pubbliche locali rispondenti alle finalità del Patronato, spetta al Patronato stesso il necessario coordinamento in relazione alla vita scolastica, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento ».

GOTELLI ANGELA. Tale comma mi pare ormai superato, ne propongo pertanto la soppressione.

LOZZA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 2, facendo presente che da parte dell'onorevole Gotelli ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. L'articolo 2 rimane quindi definitivamente formulato nel seguente testo

« Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente gli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali, organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopradetti; istituisce e gestisce dopo-scuola, inter-scuola, ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico-sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

« Sono soci del Patronato gli Enti, le Associazioni, le persone che abbiano versato un contributo annuale od *una tantum*. Lo statuto determina la misura dei contributi, fissa le categorie dei soci, ciascuna delle quali designa un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Il Consiglio convoca annualmente l'assemblea per informarla del lavoro svolto e discutere l'attività del Patronato »

Gli onorevoli Gotelli e Lozza propongono il seguente testo sostitutivo

« Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone che abbiano versato un contributo annuale od una volta tanto.

Lo statuto determina la misura dei contributi, distinguendo eventualmente i soci in diverse categorie e, quando sia possibile, assicurando a ciascuna categoria una propria rappresentanza nel Consiglio.

Di regola tale rappresentanza è stabilita nella proporzione di un rappresentante ogni cento soci.

I soci sono convocati annualmente in assemblea per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporsi alla Commissione

di cui all'articolo 5, che ne dà relazione al Consiglio Scolastico Provinciale, e designare i propri rappresentanti per il Consiglio di amministrazione ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nella nuova formulazione.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli, che, ove non siano presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:

a) con le quote di cui all'articolo 7;

b) con il contributo delle Amministrazioni comunali di cui al seguente articolo;

c) con il contributo del Ministero della pubblica istruzione;

d) con il contributo del Ministero dell'interno;

e) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

f) con gli utili dell'Economato di cui all'articolo 10;

g) con doni, legati, erogazioni di Enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

h) con il provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;

i) con le rendite patrimoniali.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico dell'Amministrazione comunale a norma dell'articolo 91 lettera *f*), n. 13, del testo unico sulla legge comunale e provinciale, è fissato nella misura minima di lire 50 per abitante.

(*È approvato*).

ART. 10.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal provveditore agli studi, può essere istituito presso il Patronato scolastico un economato per la vendita dei libri di testo da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quelli del mercato ed al Patronato, per i suoi assistiti, a prezzi di costo. La gestione dell'economato è tenuta distinta da quella del Patronato e gli utili sono versati alla Cassa del Patronato.

Gli onorevoli Gotelli e Lozza hanno proposto a tale articolo un emendamento parzialmente sostitutivo della prima parte dell'articolo e precisamente fino alle parole « per la vendita » alla quarta riga del testo. Do lettura dell'emendamento.

« Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di commercio I. A. competente per territorio, può essere istituito presso i Patronati scolastici dei comuni in cui non esistano rivenditori autorizzati di libri, un economato per la sola vendita... »

GOTELLI ANGELA. L'emendamento proposto tiene conto del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro e delle giuste preoccupazioni manifestate dall'Associazione librai.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gotelli e Lozza, sostitutivo della prima parte dell'articolo in esame

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la rimanente parte dell'articolo 10.

(*È approvata*).

L'articolo 10, con l'emendamento introdotto, rimane così formulato

« Con deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal Provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di Commercio I. A. competente per territorio, può essere istituito presso i Patronati scolastici dei comuni in cui non esistano rivenditori autorizzati di libri, un economato per la sola vendita dei libri di testo da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quelli del mercato ed al Patronato, per i suoi assistiti, a prezzi di costo. La gestione dell'economato è tenuta distinta da quella del Patronato e gli utili sono versati alla Cassa del Patronato ».

Passiamo ai successivi articoli, che ove non vengano presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 11.

Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente, il Ministero della pubblica istruzione può comandare maestri di ruolo in numero non superiore a cinque per ciascuna provincia, ai quali non deve essere corrisposto nessun compenso a carico dei Patronati stessi.

(*È approvato*).

ART. 12.

Per una migliore collaborazione ed integrazione al fine del complessivo potenziamento dei Patronati comunali è istituito in ogni provincia il Consorzio provinciale a cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e di cui fanno parte tutti i Patronati della provincia.

I presidenti dei Patronati consorziati eleggono il presidente ed il Consiglio di presidenza del Consorzio provinciale. Ne fa parte di diritto un rappresentante del provveditore agli studi, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale, il direttore provinciale U. P. A. I.

A questo Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale O. N. M. I., della E. N. P. M. F., della C. R. I., ed eventualmente, su delibera del Consiglio di presidenza, altri esperti di assistenza scolastica.

L'attività del Consorzio è regolata da uno statuto tipo preparato ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

(*È approvato*).

ART. 13

Tutte le cariche del Patronato e dei Consorzi sono gratuite.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ha i seguenti compiti:

1°) attuare forme di collegamento e di coordinamento della attività dei Patronati consorziati e promuovere iniziative che possono contribuire ad una maggiore qualificazione degli operatori assistenziali impegnati presso il Patronato ed al miglioramento delle sue prestazioni;

2°) tenere i rapporti con tutti gli enti che operano nel settore della assistenza scolastica per stabilire forme permanenti di integrazione degli interventi del Patronato attraverso l'utilizzazione dei servizi specializzati forniti dagli enti stessi,

3°) rappresentare i Patronati consorziati nei loro rapporti con il Ministero dell'interno.

L'onorevole Gotelli ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« 2°) tenere rapporti con gli enti che operano nel settore dell'assistenza scolastica e minorile in genere ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

L'articolo 14, con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ha i seguenti compiti:

1°) attuare forme di collegamento e di coordinamento della attività dei Patronati consorziati e promuovere iniziative che possono contribuire ad una maggiore qualificazione degli operatori assistenziali impegnati presso il Patronato ed al miglioramento delle sue prestazioni;

2°) tenere rapporti con gli enti che operano nel settore dell'assistenza scolastica e minorile in genere;

3°) rappresentare i Patronati consorziati nei loro rapporti con il Ministero dell'interno

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli.

ART. 15.

Al conseguimento dei suoi fini il Consorzio provvede:

a) con il contributo a carico dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 16;

b) con il contributo del Ministero dell'interno;

c) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

d) con il provento di speciali iniziative promosse dal Consorzio;

e) con le rendite patrimoniali.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 16

Il contributo obbligatorio al Consorzio provinciale dei Patronati scolastici a carico dell'Amministrazione provinciale, a norma dell'articolo 144, lettera *c*), n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale è fissato nella misura minima di lire 10 per abitante.

LOZZA. Sono d'accordo sulla opportunità di approvare l'articolo 16, vorrei comunque ricordare, a questo punto, l'articolo 7 della proposta di legge Lozza e Marchesi. Tale articolo 7 dice « I contributi dei Ministeri della

pubblica istruzione e dell'interno restano fissati con la presente legge nella misura di lire 100 annue per abitante sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento ».

Ritengo che, soltanto attraverso una contribuzione del genere, sia possibile ottenere un gettito sufficiente al conseguimento dei fini che il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici si prefigge di raggiungere. Tuttavia, poiché mi rendo conto delle difficoltà che si frappongono, propongo che il testo del predetto articolo 7 venga trasformato in un ordine del giorno. È anche nostro desiderio che l'onorevole Presidente della Commissione si renda interprete della cosa presso i Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, in modo particolare presso il primo, affinché nel più breve tempo possibile la misura del contributo sia portata al limite richiesto, onde porre termine alla condizione di indigenza nella quale, fino ad oggi, sono rimasti i Patronati scolastici.

GOTELLI ANGELA. Una delle difficoltà del finanziamento ai Patronati da parte del Ministero dell'interno deriva dal fatto che ciascun Patronato ha già una sua gestione. Sarà il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ad agire da strumento di perequazione, dosando in maniera equa i contributi provenienti dal Ministero dell'interno. Concordo comunque sulla opportunità di approvare un ordine del giorno che faccia voti perché sia al più presto elevata la misura del contributo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

ART. 17

Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare è costituito un Comitato centrale per l'assistenza scolastica, con lo scopo di esercitare sui Patronati e sui Consorzi provinciali un'azione di coordinamento e di stimolo e di formulare proposte per l'incremento dei Patronati stessi, secondo le norme che stabilirà il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Non essendovi osservazioni, nè emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 18.

Le forme e i modi relativi al passaggio dall'attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla presente legge saranno oggetto di apposite norme del regolamento di esecuzione.

LOZZA. Proporrei di fissare in sei mesi il periodo di tempo entro il quale dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emanazione di un regolamento richiede molto tempo. Il termine di sei mesi è assolutamente troppo breve.

PRESIDENTE. Ritengo che sei mesi siano effettivamente pochi. Propongo pertanto di aggiungere all'articolo 18 le seguenti parole. « da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa ».

Pongo in votazione l'articolo 18 del quale ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto allo stesso articolo.

(*È approvato*).

L'articolo 18 rimane pertanto così formulato:

« Le forme e i modi relativi al passaggio dall'attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla presente legge saranno oggetto di apposite norme del regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

Do lettura dell'ordine del giorno da me concordato con l'onorevole Lozza:

« La VI Commissione istruzione fa voti perché i contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno siano al più presto elevati alla misura di lire 100 annue per abitante sulla base della popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che, a seguito della precedente deliberazione della Commissione, con la quale si è stabilito di procedere alla discussione degli articoli nel testo della proposta di legge n. 2826, la proposta n. 69 deve considerarsi assorbita.

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge.

BERNARDINETTI e FERRERI PIETRO. « Aumento del contributo annuo di lire quindici milioni alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo » (1779):

Presenti e votanti . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Senatori CANONICA ed altri. « Aumento a lire 16.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di Studi Romani » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2834):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

GOTELLI ANGELA ed altri: « Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici » (2826):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, De Lauro Matera Anna, De Totto, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Perdonà, Picciotto, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni e Vischia.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI